



DECRETO DIRIGENZIALE N. 61 /DA del 28 FEB 2025

**Oggetto: Contenzioso Farina Raffaele/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3249/22 tra le parti Farina Raffaele /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1434/24 del 10/12/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 240,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 21,13 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 280,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 341,82 da distrarsi all'avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 602,95

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il Regolamento di Contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 602,95 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1434/24 del 10/12/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 261,13 in favore di Farina Raffaele nato a Messina il 3/01/1970 c.f. FRNRFL70A03F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT88P 02008 16530 000300 664299 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 341,82 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/1969 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

**Data:** 08 gennaio 2025, 14:44:54  
**Da:** avvgiacomoingrao <avvgiacomoingrao@puntopec.it>  
**A:** geltrude.bonura@legalmail.it  
**Oggetto:** Re:Gdp di Messina: Farina Raffaele/Cas R.G.3249/2022 Giudice: Giardinella Corrado sentenza n.1434/2024  
**Allegati:** documento farina ed iban.pdf (1.3 MB)  
parcella Farina.pdf (120.5 KB)

Dist..ta Collega,

Riscontro la Sua e Le comunico che l'importo che il Suo assistito deve corrispondere al mio cliente come sorte capitale è di ? 261,13 comprensivo di interessi.

Allego altresì avviso parcella per pagamento compensi legali  
trasmetto infine documento identità e codice iban del sig. Farina

cordialità

*Avv. Giacomo Ingrao*

Via F.Crispi 8  
98122 Messina  
tel. 09051758 fax 0905728795  
Cell. 3473713041

Da "BONURA GELTRUDE" geltrude.bonura@legalmail.it

A "avvgiacomoingrao" avvgiacomoingrao@puntopec.it

Cc

Data Fri, 13 Dec 2024 12:25:45 +0100 (CET)

Oggetto Gdp di Messina: Farina Raffaele/Cas R.G.3249/2022 Giudice: Giardinella Corrado sentenza n.1434/2024

Gentilissimo Collega,  
in riferimento al procedimento in oggetto, con la presente, in nome del Cas da noi assistito, Le chiediamo cortesemente di trasmettere i conteggi per la sorte unitamente a copia di cartà di identità e codice fiscale del Suo assistito sign.Farina, conteggi per le spese legali da distrarsi in suo favore poichè procuratore antistatario per il pagamento così come disposto in sentenza n.1434/2024 che si allega.

Le chiediamo altresì di trasmettere l'IBAN e codice SWIFT suo e del Suo assistito necessari per effettuare il bonifico ed eventuale delega all'incasso nel caso di pagamento a soggetto diverso.

Attendiamo Sue.

Cordialità

Studio legale Bonura

--

-----



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI MESSINA  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile, iscritta al n° 3249/22 di R.G., promossa da:

Sig. **FARINA RAFFAELE**, c.f. FRNRFL70A03F158P, residente in Messina ed ivi eletivamente domiciliato alla via F. Crisp, n° 8, presso lo studio dell'Avv. **Giacomo INGRAO**, c.f. NGRGCM69E21F158R, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

PARTE ATTRICE

CONTRO

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, p.Iva 01962420830, in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, corrente per la carica in Messina, eletivamente domiciliata in Gela al c.so V. Emanuele, n° 161, presso lo studio dall' Avv. **Geltrude BONURA**, c.f. BNRGTR60R70D960Q, che la rappresenta e difende come da delega in atti

PARTE CONVENUTA

E CONTRO

**COMUNE DI MESSINA**, c.f. 00080270838, in persona del Sindaco pro tempore, eletivamente domiciliato in Messina, p.zza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, c.f. GRSFTN71H53F158W, come da delega in atti

TERZO CHIAMATO

\* \* \*

**Oggetto:** Risarcimento danni da sinistro stradale.

\* \* \*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER PARTE ATTRICE**

Si chiede piaccia alla Giustizia del Giudice di Pace adito:

- 1) Ritenere e dichiarare responsabile del sinistro descritto in premessa il Consorzio Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., proprietario del tratto stradale ove si è verificato l'incidente.
- 2) Di conseguenza condannare il Consorzio convenuto al risarcimento dei danni subiti dal sig. Farina Raffaele nella misura di € 240,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
- 3) OMISSIONI.

4) Condannare il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

**PER PARTE CONVENUTA – C.A.S.**

Voglia il Sig. Giudice i Pace dito

In via preliminare:

ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CAS e, per l'effetto, dichiararne l'immediata estromissione:

In via principale

- rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata, non provata ed esagerata e, pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabile del Consorzio Autostrade Siciliane in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane per caso fortuito e per l'effetto rigettare la domanda;

In subordine

- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste, in quanto eccessive, speculative non provate e, comunque, non correlate al sinistro per cui è causa;
- ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'attore e, per l'effetto, ridurre il *quantum debatur* in misura proporzionale al dichiarando concorso;

Con vittoria di spese e compensi.

**PER PARTE CONVENUTA – COMUNE DI MESSINA**

Chiede che il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, voglia accogliere le seguenti domande

- 1) Preliminamente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Messina, dichiarando contestualmente l'estromissione dell'ente dal presente giudizio;
- 2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per fatto del conducente e, conseguentemente, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto nei confronti del Comune di Messina;
- 3) OMISSIONIS;
- 4) Condannare l'attore alla rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite

\* \* \*

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dallo art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte attrice, evocava il convenuto ente per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.

A sostegno della propria domanda, l'attore, deduceva che in data 10.12.2021 alle ore 21:30 circa, con la propria autovettura tg. FS540FR nel percorrere lo svincolo autostradale di ‘Giostra’ in



ingresso, all'intersezione della biforcazione per Catnia-Palermo, a motivo di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, rovinava con la ruota anteriore dx, riportando danno come quantificati in domanda.

Attesa l'evidente responsabilità del proprietario del tratto di strada, l'attore formulava richiesta risarcitoria senza alcun riscontro, così da intraprendere l'odierno giudizio.

Si costituiva nel presente giudizio l'ente convenuto che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietaria del tratto stradale dove era avvenuto il sinistro per cui è causa, e, nel merito, contestando le avverse deduzioni in punto di *an* e di *quantum debeatur*, rassegnando le riportate conclusioni.

Vista l'eccezione preliminare sollevata dall'ente convenuto, questo Giudicante disponeva ed autorizzava l'attore ad integrare il contraddittorio con il Comune di Messina, di cui si asseriva la proprietà del tratto stradale dove avvenne il sinistro, che si costituiva in giudizio, eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietario dell'indicato tratto stradale e nel merito, contestando l'*an* e il *quantum debeatur*, rassegnando le conclusioni riportate.

Preliminarmente deve affrontarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CAS e dal Comune di Messina che, reciprocamente, si sono rimpallate la proprietà del tratto viario dove è avvenuto il sinistro.

Sul punto le avverse difese dei predetti enti hanno prodotto documentazione riguardanti la concessione, per il primo ente, della gestione, sviluppo e manutenzione relativamente allo svincolo autostradale 'Giostra' (Nota MIT DG strade n° 2446 del 09.03.2018 e del 02.09.2020) e per il secondo ente con copie di pubblicazione di articoli di giornale.

Certamente la documentazione risulta del tutto insufficiente a dar fondamento all'una o all'altra deduzione in ordine all'effettiva proprietà e/o possesso del tratto viario, anche in ragione della circostanza, anch'essa rilevata da organi di stampa (cfr [www.letteraemme.it/altra-grana-per-il-viadotto-ritiro-o-per-lo-svincolo-di-giostra-dipende-centra-una-rampa/](http://www.letteraemme.it/altra-grana-per-il-viadotto-ritiro-o-per-lo-svincolo-di-giostra-dipende-centra-una-rampa/) del 19.02.2024) in cui viene evidenziato che la proprietà del predetto tratto stradale appartiene al Comune – “(...) è proprietario dello svincolo -”.

Per dirimere la questione bisogna richiamare quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto del CAS che definisce le finalità e le funzioni dell'ente, ovvero quello di “*completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata, nonché, più in generale, le finalità indicate nella convenzione sottoscritta con Anas s.p.a. in data 20 novembre 2000 e approvata con decreto interministeriale e le sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni*”.

Alla luce di quanto richiamato, dunque il CAS è concessionario dell'intera tratta viaria autostradale attualmente esistente e di quella *in fieri*.

Se poi si passa ad esaminare il documento riassuntivo dei beni del patrimonio immobiliare, ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013, troviamo l'elenco delle tratte e dei caselli autostradali rispondenti alle tratte autostradali A18 e A20, in cui non risultano gli svincoli di ingresso/uscita di tali tratte.

Da tale indicazione, dunque, si palesa, così come dalla prodotta nota del MIT n° 2446/2018, che lo svincolo di Giostra, certamente non è di proprietà del CAS in quanto non affidato alla sua concessione, ma del Comune di Messina, trattandosi, come espresso nella predetta nota, di “*opere non autostradali*”, ovvero, come specificato nella nota prot. n° 20961/2020 del 02.09.2020, che “*le competenze dello scrivente si imitano normativamente alle sole opere affidate in concessione a codesto Consorzio. Orbene, si rimarca nuovamente che la Direzione Generale in indirizzo, con nota n. 5604 del 15.03.2018 (...) ha inequivocabilmente precisato che ‘... le opere constituenti lo svincolo di Giostra non sono comprese tra quelle affidate in concessione al Consorzio per le autostrade Siciliane né il piano finanziario convenzionale ne prevede la realizzazione’*”. Pertanto. Risulta incontestabilmente l'estranetia di detto svincolo al vigente rapporto di concessione del 27.11.2000”.

Va però precisato che la predetta nota, individua l'esclusione dalla concessione dalla “*fascia di rispetto da considerarsi è ... omissis ... per metri 30 a partire dal limite esterno della suddetta rampa di svincolo*”, mentre il sinistro *de quo* viene indicato nel “*km 11 dir. PA/ME*”, come attestato dalla Polstrada nel rapporto di danneggiamento prodotto in atti.

Tuttavia la predetta nota, individua l'esclusione dalla concessione dalla “*fascia di rispetto da considerarsi è ... omissis ... per metri 30 a partire dal limite esterno della suddetta rampa di svincolo*”, mentre il sinistro *de quo* viene indicato nel “*km 11 dir. PA/ME*”, come attestato dalla Polstrada nel rapporto di danneggiamento prodotto in atti.

Polstrada che, raccogliendo le dichiarazioni del ricorrente nell'indicato rapporto di danneggiamento, indicano il lugo esatto del sinistro come dichiarato dal ricorrente, “*subito prima del restringimento che poi conduce sul tratto autostradale vero e proprio*”, per poi annotare che “*lungo lo svincolo di ingresso di Giostra sono state rilevate nella giornata del 10 dicembre 2021 diverse buche causa di numerosi danneggiamenti e ripristinate da personale del CAS con asfalto a freddo*” (rapp. pag. 2).

Proprio quest'ultima annotazione, consente di affermare che il punto in cui è avvenuto il sinistro *de quo*, è in concessione al CAS, ovvero è avvenuto oltre il limite dei “*mt. 30*” indicato dalla sopra ricordata nota n° 5604 del 15.03.2018, tanto che è lo stesso personale del CAS che interviene per ripristinare lo stato dei luoghi ed eleminare le buche riscontrate dalla Polstrada.

Alla luce di tali rilievi e attestazioni della Polstrada, deve rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata dal CAS in ordine alla lamentata carenza di legittimazione passiva, ed accoglierla in



relazione al Comune di Messina che deve essere, così, estromesso dal presente giudizio.

Circa il merito della controversia, in punto di *an debeatur*, assume rilievo il sopra ricordato rapporto di danneggiamento redatto dalla Polstrada che riporta le dichiarazioni del ricorrente, in ordine alla dinamica del sinistro: “*Alle ore 21,30 del 10 dicembre 2021 ed alla guida della mia Mercedes CLA percorrevo la rampa di ingresso dello svincolo di Giostra della A20 e giunto dopo la biforcazione per Catania o Palermo, cioè subito prima del restringimento che poi riconduce sul tratto autostradale vero e proprio, subivo danni alla ruota anteriore destra a causa delle buche presenti in quel punto, buca che era pure invisibile perché ricoperta d’acqua dato che stava piovendo...*” (rapp. pag. 2).

I verbalizzanti hanno, quindi, proceduto a verificare i danni lamentati dal dichiarante, riscontrando sul veicolo tg. FS540FR “*pneumatico anteriore destro danneggiato con relativo cerchione*” e constatando che “*lungo lo svincolo di ingresso di Giostra sono state rilevate nella giornata del 10 dicembre 2021 diverse buche causa di numerosi danneggiamenti e ripristinate da personale del CAS con asfalto a freddo*” (rapp. pag. 2)

Tali rilievi e constatazioni effettuate dall'a.g., il cui valore probatorio gode di fede privilegiata ex art. 2700 Cod. Civ., fuga ogni possibile campo d'ombra sulla storicità del sinistro, sulle sue modalità di accadimento e, dunque, sulle responsabilità in capo al CAS.

Come più volte ha ricordato questo in analoghe decisioni, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ. statuisce che “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”.

La giurisprudenza ha, concordemente e costantemente, affermato che la disposizione normativa richiamata fissi il principio di una responsabilità di tipo rigorosamente oggettivo in capo ad un soggetto proprietario e/o possessore della cosa, a prescindere da ogni valutazione circa eventuali profili di colpa del responsabile, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa che ha cagionato il danno verificatosi, obbligandolo a risarcire il danno causato.

Dunque, per il danneggiato è sufficiente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, rimanendo del tutto estraneo alla struttura della previsione normativa il profilo del comportamento del custode che non potrà sottrarsi alla responsabilità dimostrando semplicemente di aver adottato le regole di diligenza e le cautele idonee ad impedire l'evento (cfr Cass. Civ. n° 1202 del 16/05/2017; Cass., 12 luglio 2006, n. 15779; n° 7805 del 27/03/2017; Cass. Civ., Sez. Un., n° 9449 del 10/05/2016; Cass. Civ. n° 21212 del 20/10/2015; n° 18317 del 18/09/2015; n° 25214 del 27/11/2014; n° 4446 del 25/02/2014; n° 15096 del 17/06/2016; n° 1769; del 08/02/2012; n° 11016 del 19/05/2011; n° 5910 del 11/03/2011; n° 8005 del 01/04/2010; n° 23939 del 12/11/2009; n° 20427 del 25/07/2008; n° 4279 del 19/02/2008; ed altre ancora).

Custode che, però, può superare tale presunzione, dando prova che l'evento dannoso è imputabile a caso fortuito, ovvero dovuto ad un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica

indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona, rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligazione o il riconoscimento di responsabilità.

Tale esimente opera, quindi, laddove l'evento dannoso si è verificato:

- per un fattore esterno di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso;
- nel caso in cui il danno è prodotto direttamente dalla cosa in custodia, ma in conseguenza di un fattore esterno imprevedibile che abbia inciso sulla stessa.

In altri termini, l'esimente sopra richiamata opera tutte le volte che il caso fortuito è individuabile o in un evento naturalistico, quanto in un comportamento dello stesso danneggiato.

Sul punto è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui “*(...) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito*” (Cass. Civ. n° 2483 del 01/02/2018).

Proprio in relazione al custode sempre la stessa giurisprudenza, ne individua il soggetto in colui che, di fatto, ha la disponibilità del bene, situazione che gli consente, pur in mancanza di uno specifico obbligo, di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

In definitiva, così come si ricava dalla giurisprudenza unanime e concorde, la responsabilità per i danni cagionati da cose ex art. 2051 Cod. Civ., ha un carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'inosservanza o meno di un obbligo di custodia.

Infatti, la norma sopra richiamata, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri.

Proprio in forza di tale principio, gli stessi Ermellini hanno esaminato la condotta del danneggiato in relazione alla cosa in custodia, precisando che “*Giova ricordare, al riguardo, che*



questa Corte, sottponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uffiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ. ord. n° 347 del 13/01/2020).

Ed ancora "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia (...) l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cas Civ. n° 4035 del 16/02/2021).

Pertanto, il profilo dell'esimente del caso fortuito, non attiene ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

In questo quadro, dunque, l'onere della prova in ordine al nesso causale, incombe sull'attore a cui grava di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sul convenuto quello di dar prova del "caso fortuito".

Va ribadito, in ogni caso, che ai fini dell'operatività della norma sopra richiamata dell'art. 2051 Cod. Civ., l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa in possesso, ma dalla cosa in sé, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.

Diversamente se l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., perché, in quest'ipotesi, è in capo al danneggiato che sussiste la necessità di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.

Così, per determinare la responsabilità oggettiva del custode sopra richiamata, occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. -, tanto che è necessario, non soltanto che la strada presenti “(...) un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come “insidia” o “trabocchetto”. ” (Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005. Ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

In tal senso, la S. C. di Cassazione nella sentenza n° 15720 del 18/07/11, ha ribadito che ai fini dell'applicabilità del citato art. 2051 Cod. Civ., si deve tenere in debita considerazione la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, ravvisando la sussistenza del caso fortuito laddove si verificano situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specifica prevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto di tempo strettamente necessario a provvedervi.

Spetta, quindi, al Giudice, ai fini della dichiarazione di responsabilità del custode, valutare non solo l'esistenza o meno della prova del danno e del pericolo occulto, ma anche l'esistenza o meno della causalità giuridica tra la non prevedibilità dell'evento e quella della non visibilità (cfr. Cass. Civ. n° 1216/06), ovvero, guardare concretamente al tipo di pericolosità dell'evento dannoso e, laddove tale evento riguarda una strada, guardare ai caratteri specifici di quel tratto di strada ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr anche Cass. Civ. n° 8229 del 07/04/10; n° 8157 del 03/04/09).

Sul punto va richiamato il principio ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui “*La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno*” (Cass. Civ. n° 14856 del 13/06/2013. Ma anche in Cass. Civ. n° 8935 del 12/4/2013; n° 18753/2017; n° 11526/2017; n° 7805/2017; n° 22419/17; n° 1677/2016; n° 287/15; n° 9547/2015; n° 1896/2015).

Così, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, come detto, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del “*rischio*” da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del “*caso fortuito*”, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come “*fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno*” (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).



Proprio partendo da tali principi, i Supremi Giudici di piazza Cavour, hanno affermato che “*La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode*” (Cass. Civ. n° 6101 del 12/03/2013).

Tale considerazione ed orientamento, consente di qualificare come fortuito, dunque, il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse agevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr Cass. Civ. n° 15042 del 06/06/2008).

I sopra richiamati principi giurisprudenziali, addossano, dunque, al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Pertanto, dal punto di vista sistematico, la suddetta selezione dei rischi va compiuta attraverso una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito e non già attraverso una delimitazione astratta dell'applicabilità dell'art. 2051 Cod. Civ. in relazione al carattere demaniale del bene.

Mentre, infatti, in questo secondo caso ai fini dell'accertamento della responsabilità, il custode è sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa stessa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, applicando il principio elastico della nozione di caso fortuito così come sopra richiamato, ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode per la cosa in custodia, deve guardarsi a come si è prodotto l'agente dannoso, così da considerarsi fortuito, finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore abbia conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

Ebbene, ritornando alla fattispecie in esame, questo Giudicante ritiene che l'attore abbia dato prova del nesso causale tra l'evento lamentato e la buca che ha determinato il danneggiamento della ruota anteriore dx, di cui si chiede il ristoro.

In ordine alla *quantum debeatur*, questo Giudicante, sulla base della documentazione versata in atti, - la perizia di parte, la documentazione fotografica e della fattura di riparazione -, ritiene equo determinarne l'importo complessivo in € 240,00, comprensiva di IVA.

Sulle somme così determinate, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del



danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.

Non spettano all'attore le spese dell'espletata relazione di parte in quanto non dimostrate e, comunque, mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario al processo compiuto nell'interesse della parte (cfr. Cass. Civ. n° 17953/05).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, visto il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022 ed indicati in dispositivo in favore dell'Avv. Giacomo Ingrao, ex art. 93 c.p.c.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace,  
definitivamente pronunciando,  
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Accoglie** l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di Messina.
- **Rigetta** l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CAS.
- **Dichiara** la responsabilità del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro stradale del 10.12.2021 occorso all'autovettura tg. FS540FR dell'attore, che si liquidano in complessivi € 240,00, comprensiva di IVA, interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, determinati secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.
- **Condanna** altresì il convenuto CAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Giacomo Ingrao, ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 250,00 di cui € 50,00 per spese ed € 200,00 per onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge, compensando integralmente le spese di giudizio tra le altre parti in giudizio.

Così deciso in Messina il 10 dicembre 2024

Il Giudice di Pace

*Dott. Corrado Giardinella*



**Avv Giacomo Ingrao**  
Via Francesco Crispi n. 8  
98121 - MESSINA  
p.iva 01908970831  
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina lì, 8,1,2024

Egr./a - Spett.le  
Farina Raffaele  
Via Salita Contino  
Messina  
C.F.: FRNRFL70A03F158P  
P.IVA:

**avviso parcella**

**Oggetto:** Causa  
Farina / Consorzio Autostrade Siciliane  
La ritenuta di acconto sarà versata dal Consorzio Autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	50,00
Onorario	€	230,00
C.P.A. 4% su Onorario	€	9,20
Imponibile	€	239,20
IVA 22%	€	52,62
Totale fattura	€	341,82
Ritenuta d'acconto 20%	€	46,00
<b>Totale a favore</b>	€	<b>295,82</b>

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto  
IBAN IT85P0306916520100000018814



## Documenti online e altri documenti



MESSINA CAIROLI - P.ZA CAIROLI, 46  
98123 MESSINA ME

### Iban:

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto  
**IT 88 P 02008 16530 00030066**  
Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1575**  
Conto Corrente: **000300664299** - Valuta in **EI**



Filiale di P.ZA CAIROLI, 46 MESSINA



090 9190805



AG00575-ITALIA@UNICREDIT.EU


Il Direttore della sua Filiale,  
MASTROIANNI, è a disposizione  
un'assistenza sempre più completa.



lun/mar/mer/gio 08:20 - 13:20 e 14:30  
08:20 - 13:20 e 14:30 - 15:45

Condividi

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

**FARINA**

4 Nome

**RAFFAELE**

5 Data di nascita

**03/01/1970**

6 Numero identificazione personale

**FRNRFL70A03F158P**

7 Numero identificazione dell'istituzione

**SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera

**80380001900367098216**

9 Scadenza

**13/05/2030**